

Le opzioni. Gli strumenti già esistenti

Strutture di settore e associazioni sono le alternative

Valentina Maglione

Qual è la struttura organizzativa migliore per svolgere insieme l'attività professionale? È la domanda che si dovranno fare i professionisti alle prese con la possibile scelta di dare vita a una Stp. E la risposta, naturalmente, varierà in base alle caratteristiche e alle esigenze del lavoro di ogni studio.

Questo perché il nuovo modello societario non è il primo che permette di esercitare la professione in modo "aggregato". Né resterà l'unico dopo il debutto operativo delle Stp. Anzi. La legge di stabilità del 2012 (183/2011), che ha stabilito le regole-base per le società tra professionisti, ha chiarito in modo esplicito che «restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti». E il concetto è stato ribadito anche dal decreto 34 del 2013, emanato dal ministro della Giustizia di concerto con lo Sviluppo economico e che entrerà in vigore domenica 21 aprile ma che, di fatto, sarà operativo da lunedì 22.

Così, le Stp non cancellano le associazioni professionali, vale a dire le strutture che rappresentano la forma tipica per l'esercizio in comune dell'attività professionale e che si confermano la principale alternativa alle Stp: chi si affaccia alla professione potrà scegliere tra le due forme organizzative; e i tanti professionisti che sono già riuniti in un'associazione potranno valutare se "convertire" lo studio in una Stp. Si tratta di una scelta non scontata. Infatti, le società hanno senza dubbio il vantaggio di aprire i board ai soci di capitali, che possono sostenere, soprattutto all'avvio, l'attività professionale. Inoltre, gli studi professionali inquadrati come società avranno la chance di accedere anche agli incentivi da cui finora erano esclusi. D'altro canto, le associazioni sono strutture molto più leggere

e flessibili. Basti pensare che, per esempio, non hanno bisogno di un atto formale per essere costituite, né dell'iscrizione al registro delle imprese o di un capitale sociale minimo; inoltre, possono fare a meno degli organi amministrativi e di controllo e di redigere i bilanci di esercizio. I professionisti, quindi, dovranno mettere sul piatto pro e contro di ciascuna struttura per decidere quale sia la strada migliore da percorrere.

Ma le strade da valutare non si fermano qui. In particolare, esistono forme organizzative "dedicate" per gli avvocati e i professionisti tecnici. Si tratta, in primo luogo, delle società tra avvocati, che sono state introdotte dal decreto legislativo 96 del 2001. Costituite come società in nome collettivo e aperte solo agli avvocati, finora non hanno avuto molta fortuna: erano 114 a fine 2012, secondo i dati raccolti dal registro delle imprese da Unioncamere-Infocamere. Ora, queste società dovrebbero essere riformate. A prevederlo è la riforma forense (legge 247/2012), che fissa i criteri per un decreto legislativo che il Governo dovrebbe mettere a punto entro il 2 agosto: un termine non vincolante e che con ogni probabilità slitterà, visto lo stallo politico. Le nuove società tra avvocati potranno essere anche di capitali (e non più solo di persone), ma continueranno a essere riservate ai legali. È dubbio se gli avvocati resteranno legati a questa forma societaria o potranno unirsi a professionisti diversi per formare una Stp. Il problema non si pone per i professionisti tecnici: in alternativa alle Stp, potranno continuare a formare le società di ingegneria, che sono società di capitali, regolate dal Codice degli appalti (decreto legislativo 163/2006), pensate per partecipare ai bandi pubblici.